



Regolamento Dehors

Approvazione





L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Assessore Economia, Turismo, Promozione del Centro storico, Progetto patto per il lavoro, Comunicazione: Stefania Gasparini

Assessore Urbanistica, Edilizia Privata, Ricostruzione, Ambiente, Smart City: Riccardo Righi

Dirigente del Settore Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata - Settore S4: Renzo Pavignani



GRUPPO DI LAVORO

Coordinatore: Renzo Pavignani

Alberto Arletti, Stefano Bagnoli , Alberto Bracali , Calogero Filippello, Giovanni Lenzerini , Emanuela Pezzali, Massimina Teresa Serrelli , Davide Talarico , Daniela Tangerini.



SOMMARIO

Art. 1 Finalità, definizioni e campo di applicazione	2
Art. 2 Tipologie di dehors e ammissibilità nelle diverse AREE	4
Art. 3 Requisiti per la realizzazione dei dehors	5
Art. 4 Progetti speciali	7
Art. 5 Disposizioni specifiche per determinate aree	8
Art. 6 Dehors su area privata	8
Art. 7 Lavori nel sito o nel sottosuolo del sito dei “dehors” su area pubblica o di uso pubblico	9
Art. 8 Danni arrecati al suolo pubblico dagli elementi del “dehors”	9
Art. 9 Manutenzione degli elementi dei “dehors”	9
Art. 10 Modalità per la presentazione della istanza di nuova concessione e rinnovo	10
Art. 11 Istruttoria e conclusione del procedimento	12
Art. 12 Termine di rilascio del provvedimento conclusivo	12
Art. 13 Durata e validità della concessione di suolo pubblico o privata ad uso pubblico	13
Art. 14 Revoca, modifica e sospensione della concessione	13
Art. 15 Rinuncia e cause di estinzione della concessione	14
Art. 16 Decadenza della concessione	14
Art. 17 Rimozione dell’occupazione di suolo	15
Art. 18 Subentro nella concessione	15
Art. 19 Controlli, vigilanza, sanzioni amministrative (suolo pubblico o privato)	15
Art. 20 Semplificazioni procedurali	16
Art. 21 Richiamo di altre norme comunali	16
Art. 22 Norme finali, entrata in vigore, abrogazioni	16

ALLEGATO A. PLANIMETRIA AREA A CENTRO STORICO con perimetrazione dei VIALI e elenco vie e numerazione civica unità edilizie all’interno dell’area. Individuazione AREE SOGGETTE A VINCOLI EX DLGS 42/2004.

ALLEGATO B SPECIFICHE TECNICHE PER GLI ELEMENTI COMPOSITIVI DEI DEHORS E AMMISSIBILITA’ NELLE DIVERSE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE.



Art. 1 Finalità, definizioni e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di occupazione del suolo pubblico o del suolo privato gravato da servitù di uso pubblico effettuate con strutture esterne (dehors) per la somministrazione e/o il consumo sul posto di alimenti e bevande, assicurando il minore impatto, anche visivo, sui luoghi e la salvaguardia del decoro urbano nel rispetto dei principi di sicurezza, igienico sanitari e di accessibilità universale dell'ambiente urbano.

2. Le strutture esterne, anche stagionali o temporanee, realizzate su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico sono regolate dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 380/2001, L.R. 15/2013, piano urbanistico generale, regolamento edilizio e normativa di settore incidente in materia edilizia) e dall'art. 6 del presente regolamento.

3. Le strutture esterne con tipologia "a padiglione" (tipo D) come definite al successivo art. 2, sia su suolo pubblico o gravato da servitù d'uso pubblico, sia su suolo privato, si configurano in ogni caso come manufatti edilizi e necessitano di apposito titolo abilitativo ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia oltre che, se collocate su suolo pubblico o gravato da servitù d'uso pubblico, di relativa concessione di occupazione di suolo pubblico.

4. Definizioni:


a) per "dehors" si intende l'allestimento degli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione e/o di consumo sul posto di alimenti e bevande, mediante un insieme di elementi posti in modo funzionale ed armonico sul suolo, senza delimitazioni, o con delimitazioni che creano un ambiente circoscritto anche su pedana (costituito da elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili e facilmente rimovibili, non collegati al terreno in modo permanente);

b) per "somministrazione di alimenti e bevande" si intende la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine;

c) per "consumo sul posto" si intende il consumo dei prodotti oggetto di produzione e/o vendita nei locali dell'esercizio o in superficie aperte al pubblico attrezzati a tal fine, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione;

d) per "area in prossimità all'esercizio" deve intendersi l'area pubblica o di uso pubblico prospiciente le vetrine su strada o sotto il portico. In assenza di vetrine e in casi specifici e limitati, per area in prossimità può essere intesa l'area pubblica o di uso pubblico prospiciente la facciata su cui insiste il locale. Tale area è normalmente delimitata dal prolungamento degli assi di mezzera dei muri perimetrali del locale in cui ha sede il pubblico esercizio e/o attività di consumo sul posto, secondo lo schema di seguito riportato.





5. Ai fini del presente regolamento il territorio comunale viene suddiviso in AREE (si veda l'Allegato A):

AREA A - Centro Storico come individuato nello strumento urbanistico generale comunale e comprensivo delle aree prospicienti entrambi i lati dei viali che lo perimetrano.

AREA B - Territorio: la parte restante del territorio comunale.

Sono inoltre riportate, nell'Allegato A), le **Aree soggette a vincolo di bene culturale** ai sensi del D.Lgs 42/2004 (parte II) come individuate nello Strumento urbanistico generale e/o negli appositi provvedimenti di tutela. Per le aree soggette a vincolo di bene paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 (parte III) si rinvia alla tavola dei vincoli del piano urbanistico generale.

Art. 2 Tipologie di dehors e ammissibilità nelle diverse AREE

1. In relazione alle attrezzature impiegate ed al relativo impatto sullo spazio pubblico, si individuano 4 tipologie standard di dehors:

- tipo A: allestimento costituito al massimo da tavoli, sedute, ombrelloni o tende, elementi riscaldanti e corpi illuminanti;



- tipo B: allestimento di tipo A con aggiunta al massimo di pedana e elementi di delimitazione laterali a superficie ampiamente trasparente autoportanti, balaustra;

- tipo C: allestimento di tipo B insieme a strutture autoportanti (tipo gazebo e pergola), copertura con tende o tessuti, con possibilità di chiusura laterale con telo ampiamente trasparente stagionale o mediante elementi di delimitazione laterali di cui all'Allegato B lett. d;

- tipo D: allestimento di tipo A con struttura a padiglione, autoportante, anche parzialmente, chiusa con elementi trasparenti rigidi, coperta con elementi rigidi.

2. I dehors di tipo A, B e C sono ammessi in tutto il territorio comunale (AREA A e B), i dehors di tipo D sono ammessi solo in AREA B. Nell'Allegato B al presente Regolamento sono definiti gli elementi compositivi dei dehors, i materiali da impiegare, le forme ed i colori ammessi nelle differenti AREE del territorio comunale.

3. Possono, inoltre, essere autorizzate altre combinazioni non standard di dehors ai sensi di quanto previsto all'art. 4 del presente Regolamento (progetti speciali).

Art. 3 Requisiti per la realizzazione dei dehors

1. L'allestimento dei dehors deve rispettare i requisiti di cui al comma 3 e seguenti, nonché le specifiche su materiali, colori, tipi ammessi nell'Allegato B in relazione alle AREE di cui all'art. 1 c. 5. Sono fatte salve le disposizioni dettate per specifiche aree del territorio comunale di cui all'art. 5.

2. Nel caso in cui l'allestimento dei dehors avvenga su beni vincolati ai sensi della Parte II del D.Lgs n.42/2004 (Aree soggette a vincolo di bene culturale come individuate nell'Allegato A) le disposizioni di cui all'Allegato B costituiscono riferimento di massima ed il rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico sarà subordinato alla previa autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, secondo il disposto degli art.li 21 e 106 del decreto medesimo. Analogamente, per quanto riguarda i dehors di tipo C e D ricadenti all'interno di beni paesaggistici (Parte III del D.Lgs n. 42/2004), le disposizioni di cui all'Allegato B costituiscono riferimento di massima e gli stessi sono autorizzati ai sensi dell'art. 146 del Codice e D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (punto B26). Le tipologie A e B rientrano nell'Allegato A del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, punto A17, pertanto sono escluse dall'autorizzazione paesaggistica.

3. Requisiti igienico-sanitari, estetici, strutturali e di sicurezza.

3.1. La progettazione dei dehors ha come criterio base la permeabilità visiva. Deve presentare omogeneità compositiva e non precludere la percezione visiva dell'intorno da parte di un soggetto pedone.

3.2 Tutti gli arredi, gli elementi di delimitazione e le strutture che compongono e/o delimitano i dehors devono essere smontabili e facilmente rimovibili, non devono pertanto prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma eventuali ancoraggi realizzati mediante bullonature, viti o chiodi, e debbono essere realizzati con materiali ignifughi non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, ed essere tali da garantire il rispetto dell'idoneità igienico sanitaria.

3.3 Dovrà essere garantita la sicurezza d'uso degli spazi del dehors, nonché degli spazi di accesso e uscita, il rispetto delle norme specifiche di settore in merito alla prevenzione incendi e sfollamento dei locali in caso di emergenza, nonché il rispetto delle norme antinfortunistiche e dei rapporti aeroilluminanti.



3.4 Il dehors non può surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio o per l'attività di somministrazione alimenti e bevande e/o consumo sul posto.

4. Requisiti spaziali

4.1 L'occupazione di suolo per i dehors tipo A, B e C deve essere realizzata di preferenza davanti all'esercizio (area di prossimità all'esercizio di cui all'art.1); ove lo stato dei luoghi lo consenta, l'occupazione può essere realizzata o può estendersi anche in spazi non prospicienti all'esercizio: in tal caso dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari dei locali adiacenti le occupazioni valido per tutto il periodo di tempo della richiesta di occupazione di suolo pubblico (in ogni caso sono fatti salvi i diritti di terzi).

4.2 Qualora gli spazi siano antistanti ai locali di altre attività economiche o a ingressi residenziali, l'occupazione potrà avvenire garantendo altresì un corridoio liberamente fruibile di almeno ml. 2,00 dall'accesso ai locali e dalle vetrine per l'esposizione di merce, riducibile ad un minimo di 1,50 m solo con espresso assenso scritto da parte dei proprietari dei locali adiacenti le occupazioni, valido per tutto il periodo di tempo della richiesta di occupazione di suolo pubblico (in ogni caso sono fatti salvi i diritti di terzi).

4.3. La collocazione del dehors può essere in ogni caso soggetta a spostamento anche in spazi non prospicienti all'esercizio per esigenze di interesse pubblico.

5. Requisiti per garantire la circolazione di pedoni, cicli e veicoli e accessibilità universale

5.1 L'occupazione effettuata in adiacenza all'attività sui marciapiedi o sotto i portici deve mantenere liberi da qualsiasi impedimento gli spazi necessari alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, e comunque garantire un'adeguata percorrenza nel rispetto delle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; detti spazi non potranno essere inferiori a ml. 1,50.

5.2 Nella medesima strada, piazza, parcheggio, area verde, marciapiede o portico deve essere sempre garantita una distanza tra un dehors e un altro di almeno ml. 1,50; l'Amministrazione comunale può ridurre o modificare le aree di occupazione precedentemente concesse in caso di nuova apertura di pubblico esercizio al fine di garantire le distanze minime previste tra dehors.

5.3 Fermo restando il rispetto del Codice della Strada, in caso di occupazione sulla sede stradale, la profondità dell'occupazione, comprensiva degli elementi di delimitazione e della proiezione al suolo delle eventuali sporgenze, deve rispettare i vincoli viabilistici, pedonali, ciclabili, e veicolari.

5.4 Nelle strade e nelle aree pubbliche o di uso pubblico, sia percorse da veicoli che pedonali, è consentita l'installazione di dehors, purché rimanga uno spazio sufficiente per il transito dei veicoli adibiti a servizi di polizia e di soccorso, non inferiore a 3,50 metri di larghezza, nonché per il transito sicuro dei pedoni, delle persone con disabilità e delle biciclette.

5.5 Nelle strade e nelle aree percorse da veicoli, le occupazioni da parte dei dehors non possono interferire con passi carrabili e intersezioni e relativi spazi di manovra, nonché con gli spazi dedicati alla circolazione dei velocipedi (piste e corsie ciclabili). In prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza.

Limitatamente all'AREA A, Centro Storico il numero massimo di posti auto occupabili con dehors è stabilito in quattro.

5.6 Dovrà sempre essere garantita la conformità alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e l'accessibilità ai soggetti disabili.

6. Requisiti acustici



6.1 Il rumore immesso in ambiente dall'insieme delle sorgenti di rumore presenti nel/nei dehors (avventori, diffusioni musicali, ecc.) dovrà rispettare i limiti assoluti e differenziali, diurni e notturni, prescritti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5.

6.2 La verifica preventiva del rispetto dei limiti è a carico del concessionario/avente titolo.

7. Non è soggetta ad autorizzazione l'installazione amovibile, esterna ai locali, purché inserita all'interno dei dehors che insistono su area pubblica o privata ad uso pubblico, di elementi comunicativi quali leggi portamenù. La loro collocazione non dovrà generare impedimenti alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Art. 4 Progetti speciali

1. Su istanza dei soggetti interessati, con deliberazione della Giunta comunale potranno essere approvati ai fini della valorizzazione commerciale e turistica e di promozione della città, specifici progetti coordinati di arredo urbano, che interessino determinate aree o edifici, qualora ritenuti di significativo interesse pubblico. Si considerano iniziative di interesse pubblico quelle che promuovono le eccellenze del territorio, l'aumento dell'attrattività e la frequentazione del Centro storico o di altre zone della Città a beneficio di cittadini e turisti.

2. Di norma, i progetti presentati ai sensi del presente articolo saranno valutati dalla Giunta Comunale entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza completa di tutti i suoi elementi.

3. Il procedimento di rilascio del titolo legittimante l'occupazione di suolo pubblico sarà avviato solo a seguito dell'approvazione, da parte della Giunta Comunale, del progetto presentato ai sensi del precedente comma 2.1 e si concluderà entro il termine previsto per la conclusione del procedimento di tipo ordinario.

4. Il rilascio del titolo sarà condizionato all'osservanza delle prescrizioni impartite dalla Giunta comunale, fatte salve le autorizzazioni previste dagli art.li 21 e 106 del D.Lgs 42/2004, qualora previste.

Art. 5 Disposizioni specifiche per determinate aree

1. Nelle aree caratterizzate da un'elevata densità e vicinanza di pubblici esercizi in rapporto all'intera area considerata (es. P.zza Garibaldi), al fine di contemperare sia le esigenze degli esercizi insediati che quelle di vivibilità, socialità, decoro, igiene e tutela dall'inquinamento acustico, di cittadini e residenti, si demanda alla Giunta l'individuazione e la definizione degli spazi massimi occupabili dal singolo pubblico esercizio che insiste sull'area, con facoltà di modificare, sempre con atto di Giunta, tali spazi in funzione delle dinamiche commerciali dell'area stessa (apertura di nuovi esercizi, chiusura di esercizi esistenti). La Giunta, nello stabilire gli spazi massimi occupabili dal singolo esercizio in tali aree, dovrà, in ogni caso, tenere conto dei seguenti criteri:

a) gli spazi occupati dai *dehors* e la loro configurazione/conformazione non dovrà determinare difficoltà alcuna sia alla circolazione pedonale dei residenti e dei cittadini che intendono usufruire degli spazi liberi, sia all'accesso e alla circolazione dei mezzi di soccorso;

b) per quanto riguarda i requisiti acustici disciplinati dall'art. 3 co. 6.1, la Giunta, area per area, potrà prevedere, in via sperimentale e in relazione ad obiettivi di progressivo risanamento acustico delle aree



interessate o di promozione/valorizzazione di aree da riqualificare, una deroga ai limiti della classe acustica di riferimento.

La deroga, in ogni caso:

- dovrà essere a carattere temporaneo e stagionale (ad es. dal ____ al ____);
- potrà essere reiterabile di anno in anno con specifico atto motivato in relazione al raggiungimento degli obiettivi di risanamento/promozione che hanno motivato la deroga iniziale;
- potrà riguardare esclusivamente i limiti assoluti notturni di zona (equiparabili, al massimo, a quelli diurni) e i limiti differenziali diurni e notturni.

La deroga non potrà essere reiterata qualora ARPAE, a seguito di segnalazioni/accertamenti, evidenzi la necessità di garantire, in ogni condizione d'esercizio dei dehors presenti in una determinata area, il rispetto dei limiti di zona (assoluti e differenziali, diurni e notturni).

La verifica preventiva del rispetto dei limiti è a carico dei concessionari/aventi titolo.

Art. 6 Dehors su area privata

1. I dehors su area privata, sono qualificati come attività edilizia libera o soggetta a comunicazione od a titolo abilitativo in relazione alle caratteristiche strutturali ed alle dimensioni degli stessi, come stabilito dalle vigenti disposizioni in materia edilizia. In via esemplificativa e, nelle more della redazione del nuovo Regolamento Edilizio intercomunale, i dehors di tipo A, B e C (quest'ultimi nei casi stabiliti dal Regolamento Edilizio) si qualificano come attività edilizia libera; i dehors di tipo C (ove ai sensi del Regolamento edilizio non si configurino come attività edilizia libera) e D sono soggetti a titolo abilitativo (CILA/SCIA e/o permesso di costruire) e, se di durata inferiore a 180 gg, a comunicazione di cui all'art. 7 comma 1 lett. g della L.R. 15/2013.

2. Nel caso si configurino come attività edilizia soggetta a comunicazione o a titolo abilitativo, la Comunicazione o la SCIA edilizia o la domanda di Permesso di Costruire sono presentate tramite sistema o piattaforma telematica al SUAP.

3. Per i requisiti planimetrici e distanze dai confini si demanda alle disposizioni specifiche del piano urbanistico generale e/o del Regolamento Edilizio.

4. Per i dehors su area privata, si applicano le disposizioni di cui all'art.22 (commi 8,9 e 10) del presente regolamento, e se prospicienti un'area pubblica o di uso pubblico si applicano anche le disposizioni, ove conferenti, di cui agli artt. 2, 3, 9, 19 e l'Allegato B del presente regolamento.

Art. 7 Lavori nel sito o nel sottosuolo del sito dei "dehors" su area pubblica o di uso pubblico

1. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti nei seguenti casi:

- a) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, comprese le alberature pubbliche, interventi di Enti erogatori di servizi. In tal caso l'Ente o il soggetto interessato provvederà a comunicare almeno 15 gg. prima dell'inizio lavori all'esercente, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero.



b) per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può aversi in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente (chiusura esercizio) e l'Ente competente all'attività di pronto intervento fosse costretto a rimuovere le strutture, i costi dell'intervento di ripristino delle strutture devono essere ripartiti tra il concessionario che ha effettuato i lavori e la proprietà.

c) Nel caso di interventi da parte di mezzi di soccorso e/o antincendio gli eventuali danni subiti per cause di rimozione forzata non potranno essere oggetto di richiesta di risarcimento.

Art. 8 Danni arrecati al suolo pubblico dagli elementi del dehors

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini ed al suolo pubblico dagli elementi esposti o dalla strumentazione in uso deve essere risarcito dagli esercenti.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, del portico o altri beni di proprietà pubblica, il settore comunale competente provvederà a calcolare il valore del danno subito, oltre ad applicare la sanzione pecuniaria e la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 9 Manutenzione degli elementi dei dehors

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali, così come il suolo pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

2. È fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica, tali da non determinare situazioni di evidente degrado.

3. Gli arredi e le strutture che compongono i dehors non possono costituire elemento di degrado nelle ore di inutilizzo. All'orario stabilito con ordinanza sindacale gli elementi collocati nei dehors di tipo A (tavolini e sedute) devono essere riposti all'interno dell'esercizio se dotato di adeguati spazi, ovvero resi inutilizzabili mediante sistemi idonei tali da impedire l'utilizzo improprio da parte di terzi.

4. Gli ombrelloni possono essere mantenuti all'esterno, ma le capotte devono essere chiuse e le basi non devono costituire un pericolo; nel caso in cui l'ombrellone venga rimosso è necessario rimuovere anche la base dello stesso. Il soggetto concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, ad adottare ogni misura finalizzata a garantire idonee condizioni di garanzia della pubblica incolumità.

Le tende a sbraccio, ove presenti, devono essere chiuse al termine di ogni giornata.

5. Le stesse disposizioni di cui ai commi 3 e 4 valgono per il periodo di chiusura per ferie, riposi settimanali o altre chiusure brevi.

6. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 19 del presente regolamento e la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai dehors su area privata, ma prospicienti aree pubbliche o di uso pubblico.



Art. 10 Modalità per la presentazione della istanza di nuova concessione e rinnovo

1. Gli esercenti di pubblici esercizi di somministrazione, artigianato per la produzione di alimenti e commercio di alimenti che intendano richiedere occupazione temporanea di suolo pubblico o ad uso pubblico, per la realizzazione e la collocazione di dehors sono tenuti a provvedere, attraverso sistema e/o piattaforma telematica, alla presentazione della relativa istanza, pena l'irricevibilità della medesima, assolvendo i seguenti obblighi:

- a) pagamento dell'imposta di bollo;
- b) pagamento, se dovuti, dei diritti di segreteria e spese di istruttoria;
- c) versamento, se dovuto, della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal vigente regolamento sul canone unico patrimoniale.

2. Per quanto riguarda la tipologia A di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento, all'istanza, pena l'irricevibilità della medesima, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) Dichiarazione attestante:
 - l'impegno a realizzare il modello di dehors di tipo A;
 - la via e il numero civico in cui è insediato l'esercizio;
 - una planimetria quotata in scala 1:100 contenente le esatte indicazioni relative al posizionamento e all'ingombro della struttura sull'area interessata, con particolare riferimento: agli spazi che si intendono occupare; alle distanze dalle intersezioni stradali; alla eventuale presenza di piste ciclabili, passi carrai, posteggi per autoveicoli, porta biciclette, aiuole ed alberature, fermate dei mezzi pubblici di trasporto per l'entrata e l'uscita delle persone, colonnine per il rifornimento di energia elettrica.

Dovrà inoltre essere presentato il layout degli arredi e delle attrezzature che si intendono adoperare con riferimento all'Allegato B.

- b) Assenso scritto dei frontisti interessati, nei casi di cui all'art.3 punti 4.1 e 4.2 del Regolamento;
- c) Documentazione fotografica del luogo oggetto dell'intervento e dell'immediato intorno.

3. Per quanto riguarda le restanti tipologie (B,C,D) di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento, all'istanza, pena l'irricevibilità della medesima, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) Planimetria quotata con evidenziati tutti i riferimenti allo stato dell'area interessata, compresa la distanza dai diversi confini di proprietà e da strada (quote altimetriche, pendenze, materiali, presenza di percorsi pedonali, alberature, ecc). In caso di occupazione di sede stradale, anche parziale, dovrà essere prodotto specifico rilievo dei servizi interrati, aiuole, alberature, servizi a terra, lampioni, arredo urbano, parcheggi segnati a terra, quote, pozzetti e caditoie, ecc.

b) Relazione descrittiva della proposta progettuale con specificazione delle dimensioni, dei tipi di materiale, dei colori e dell'elenco degli elementi da esporre con riferimento all'Allegato B; nella Relazione, anche attraverso specifici grafici, dovrà essere evidenziata la fruibilità della struttura, con particolare riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche ed alla fruizione di eventuali posti auto privati/pubblici e percorsi pedonali adiacenti;



- c) Documentazione illustrativa a colori della proposta progettuale e degli elementi da utilizzare (disegni, depliant, cataloghi, fotografie);
 - d) Documentazione tecnica della struttura ed impiantistica: planimetria e particolari, quotatura planimetrica e altimetrica, sezioni, anche di dettaglio, degli elementi principali e significativi; verifica accessibilità e superamento barriere architettoniche DM 236/1989;
 - e) Assenso scritto dei frontisti interessati, nei casi di cui all'art.3 punti 4.1 e 4.2 del Regolamento;
 - f) Documentazione fotografica del luogo oggetto dell'intervento e dell'immediato intorno;
 - g) Autodichiarazione attestante che gli elementi portanti e di tamponamento delle strutture esterne e tutti gli eventuali impianti, anche provvisori, sono conformi alle vigenti normative (idonea documentazione tecnica);
4. Per i dehors di tipo D e di tipo C (ove ai sensi del Regolamento edilizio non si configurino come attività edilizia libera) con l'istanza di concessione dovrà essere richiesto, inoltre, apposito titolo abilitativo edilizio completo di tutti gli elaborati previsti dalla disciplina edilizia ove non già ricompresi tra la documentazione di cui ai punti precedenti.
5. Il SUAP riceve l'istanza, secondo i termini e le modalità del procedimento unico stabilite del D.P.R. 07/09/2010, n. 160 e provvede al rilascio del provvedimento di concessione di occupazione del suolo pubblico e, contestualmente laddove previsto, quello edilizio.
6. Qualora il richiedente necessiti di rinnovare la concessione rilasciata senza tuttavia eseguire modifiche all'occupazione concessa, è tenuto a presentare entro il termine di 10 giorni dalla scadenza del titolo, apposita istanza di rinnovo, secondo le modalità di cui al comma 1.
7. Il rinnovo con modifiche necessita della presentazione di nuova istanza di occupazione di suolo, da presentarsi con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 ed entro i termini del comma 6.
8. Il rinnovo non sarà concesso qualora il richiedente non risulti in regola con i pagamenti del canone dovuto.
9. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove concessioni.

Art. 11 Istruttoria e conclusione del procedimento

1. Il settore competente ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare sulla correttezza formale dell'istanza. In caso di incompletezza di quest'ultima o di mancanza di requisiti essenziali comunica l'irricevibilità della medesima, assegnando, quando possibile, un termine per la regolarizzazione. Ove la domanda sia formalmente corretta ma carente relativamente all'indicazione degli elementi o alla documentazione prodotta, necessari ai fini delle valutazioni per il rilascio o meno della concessione richiesta, il responsabile del procedimento notifica all'interessato a mezzo PEC una richiesta di integrazione, anch'essa da effettuarsi entro il termine assegnato e, nei casi previsti quando possibile, attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena l'irricevibilità.
2. La richiesta di integrazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino alla regolarizzazione dell'istanza al settore competente.



3. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla tempestivamente agli Enti e/o Uffici competenti dell'Amministrazione ove si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

4. Il rilascio del provvedimento conclusivo, potrà essere soggetto al pagamento delle spese di istruttoria, per l'importo in vigore al momento della presentazione della domanda, qualora sia stabilito da apposito atto della Giunta che potrà essere annualmente aggiornato.

5. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria conclude il suo procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, al Dirigente/Responsabile del Settore competente, per l'emissione dell'atto finale.

Art. 12 Termine di rilascio del provvedimento conclusivo

1. Per quanto concerne la tipologia A prevista dall'articolo 2 comma 1 del presente Regolamento, entro 30 (trenta) gg dalla data di presentazione dell'istanza, dopo aver proceduto alla verifica relativa alla correttezza formale dell'istanza, fatto salvo il periodo di sospensione per eventuali richieste di integrazione, il settore competente provvede al rilascio del provvedimento di concessione. E' comunque possibile richiedere la documentazione integrativa, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. 07/09/2010, n. 160.

2. Per quanto concerne le altre tipologie (B,C,D), il settore competente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata. Si applica il periodo di sospensione per eventuali richieste di integrazione.

Verificata la completezza della documentazione, il Settore competente adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1.

3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 D.P.R. 07/09/2010, n. 160, quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni, il responsabile del procedimento indice una conferenza di servizi e si applicano i termini e le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quinques della L 7 agosto 1990. N. 241.

4. È fatto obbligo all' esercente di conservare la documentazione, debitamente aggiornata, attestante la conformità dei materiali impiegati e delle strutture realizzate per il de hors a quanto previsto dalle specifiche norme in materia, da esibire in caso di controllo.

Art. 13 Durata e validità della concessione di suolo pubblico o privata ad uso pubblico

1. La concessione, anche qualora stagionale, può essere continuativa per un periodo complessivo non superiore a tre anni.

2. La concessione può essere rinnovata, previa presentazione d'istanza, secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente Regolamento, per un periodo complessivo in ogni caso non superiore a due anni; non può essere soggetta a proroga tacita.



3. La concessione rilasciata acquista efficacia dalla sua consegna tramite PEC al richiedente ed ha validità per il periodo indicato nella stessa.

Art. 14 Revoca, modifica e sospensione della concessione

1. E' possibile revocare, modificare o sospendere d'ufficio, in qualsiasi momento, la concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione e, in ogni caso in cui si renda necessario procedere in virtù di nuove disposizioni normative o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.

2. Se l'occupazione di suolo è in corso, all'atto della revoca è dovuto il rimborso del canone già versato relativamente al periodo di mancato godimento secondo la disciplina del vigente regolamento sul canone unico patrimoniale, così come la restituzione del deposito cauzionale, se dovuto.

Art. 15 Rinuncia e cause di estinzione della concessione

1. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

2. In caso di estinzione è prevista la restituzione del canone pagato relativo al periodo di non godimento.

3. Il titolare può rinunciare all'occupazione di suolo presentando relativa comunicazione di cessazione dell'occupazione medesima, attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena l'irricevibilità dell'atto. La rinuncia volontaria dell'occupazione, che acquista efficacia con la presentazione della relativa comunicazione di cui sopra, e la contestuale rimozione dell'occupazione, non dà diritto al rimborso del canone già versato per l'occupazione goduta e comporta il versamento del canone per il periodo intercorrente tra il rilascio del titolo e la rinuncia stessa.

4. Non sono rimborsabili gli eventuali oneri corrisposti dall'interessato per il rilascio della concessione di suolo pubblico, mentre comporta la restituzione del deposito cauzionale, se dovuto.

Art. 16 Decadenza della concessione

1. Sono cause di decadenza della concessione:

- a) l'aver effettuato un'occupazione di suolo in difformità dal titolo abilitativo;
- b) il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite, secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento sul canone unico patrimoniale;
- c) la subconcessione o il trasferimento a terzi della concessione, senza procedere con le modalità definite dall'art. 18 "Subentro nella concessione"

2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto, relativamente al periodo di effettiva occupazione.



3. Per l'applicazione del presente articolo si rimanda alle norme stabilite dal "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale".

Art. 17 Rimozione dell'occupazione di suolo

1. Ferma restando l'applicazione da parte degli organi di vigilanza degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, secondo le modalità previste dal medesimo decreto, per le occupazioni abusive, poste lungo le strade, il titolare della concessione difforme ovvero, in assenza della stessa, coloro che hanno effettuato l'occupazione abusiva, sono tenuti a procedere alla rimozione delle attrezzature abusive, difformi o per le quali non sia stato pagato il canone alle scadenze stabilite, nonché negli altri casi per i quali sia intervenuta una decadenza o revoca del provvedimento autorizzatorio, secondo le modalità stabilite dal vigente "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale".

2. Per le procedure si applicano le disposizioni previste dal vigente "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" approvato con D.C.C. n. 29 del 30/03/2021 e ss.mm.ii., nonché dal vigente "Regolamento di Polizia Urbana" dell'Unione Terre d'Argine" approvato con Deliberazione del C.U. TdA n. 29 del 29/10/2018.

Art. 18 Subentro nella concessione

1. La concessione di occupazione di suolo ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'atto trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare il procedimento presentando una istanza di variazione del titolare, attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena l'irricevibilità dell'istanza. In materia di istruttoria, termini di rilascio del provvedimento conclusivo e di validità del titolo, si applicano le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 del presente regolamento.

3. Il subentro non determina interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

4. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora vi siano cause ostative previste da leggi, dal presente regolamento o da altri regolamenti oppure se gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Art. 19 Controlli, vigilanza, sanzioni amministrative (suolo pubblico o privato)

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni stabilite dal vigente "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", approvato con D.C.C. n. 29 del 30/03/2021 e ss.mm.ii. in tema di occupazioni abusive (a titolo



esemplificativo e non esaustivo in assenza o in difformità dal titolo o qualora quest'ultimo sia scaduto ecc), per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi e altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 300,00 euro, nonché le eventuali sanzioni accessorie, in applicazione, secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal titolo X del vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del C. U. TdA n. 29 del 29/10/2018.

2. Nel caso di rimozione degli arredi ai sensi dell'art. 17, la merce verrà depositata presso i magazzini pubblici per tre mesi e successivamente smaltita.

Art. 20 Semplificazioni procedurali

1. E' sempre possibile per le tipologie di cui all'art. 2 derogare al preventivo rilascio dell'autorizzazione della competente Soprintendenza di cui all'art. 21 del Dlgs 42/2004 tramite la stipula un apposito accordo tra Comune e Soprintendenza ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990.

Art. 21 Richiamo di altre norme comunali

1. Al fine di assicurare il coordinamento tra le diverse disposizioni regolamentari comunali vigenti e nelle more dell'elaborazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale, del Regolamento del canone unico patrimoniale, vengono di seguito richiamate le principali relazioni tra le norme del presente Regolamento e quelle degli altri Regolamenti comunali che disciplinano materie, attività o funzioni che hanno connessioni dirette o indirette con l'installazione di dehors:

“Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, approvato con D.C.C. n. 29 del 30/03/2021 e ss.mm.ii.: in tale Regolamento sono previste tutte le norme relative al pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico;

“Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico” approvato con D.C.C. n. 195 del 11.07.2002 e ss.mm.ii.: in relazione a questo Regolamento si richiama in particolare l'art. 22, 33 e 39 sulle tende;

“Regolamento Edilizio” per i requisiti planimetrici e distanze dai confini dei dehors in area privata; si richiama altresì l'art. 88 “elementi aggettanti e tende mobili”;

“Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee”: tale Regolamento disciplina le attività di intrattenimento e spettacolo e diffusione musicale nei pubblici esercizi ed in altre attività aperte al pubblico;

“Regolamento per la qualificazione urbana e l'uso degli spazi pubblici nell'insediamento urbano storico” approvato con D.C.C. n° 23 del 21.03.2013, si richiama nello specifico l'art. 7 sulle fioriere.



2. Nel caso di disposizioni contrastanti prevale quanto stabilito dal presente Regolamento.

Art. 22 Norme finali, entrata in vigore, abrogazioni

1. Le procedure relative all'attivazione ed allo sviluppo dei procedimenti amministrativi necessari all'adozione dei provvedimenti di concessione di cui al presente Regolamento sono definite, con specifici atti, dal dirigente del settore competente per materia.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

3. Per quanto non previsto dal presente atto si rimanda ai Regolamenti comunali vigenti, specifici per ciascun ambito di competenza, nonché alle relative normative statali e regionali in materia.

4. All'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate e/o disapplicate, per l'ambito territoriale interessato all'applicazione dello stesso, tutte le norme che siano in contrasto con la presente disciplina e segnatamente:

-l' "art. 82.1 – strutture a padiglione, pergolati e arredi esterni a servizio di pubblici esercizi commerciali" del Regolamento Edilizio è abrogato e viene inserita la seguente norma di rinvio al presente regolamento. "Si rinvia all'apposito "Regolamento dehors";

-l'art. 6 del Regolamento di Polizia urbana è, nelle more della revisione del regolamento, da intendersi disapplicato;

- è abrogato il Regolamento delle strutture temporanee di arredo esterno (dehors) per tutto il territorio comunale approvato con D.C.C. n. 46 del 21/06/2018;

5. Le concessioni temporanee di occupazioni di suolo pubblico o privato gravato da servitù d'uso pubblico, relative a qualsiasi tipo di dehors cui all'art. 2 comma 1 del presente regolamento, rilasciate o rinnovate ai titolari dei pubblici esercizi e degli esercizi con consumo sul posto, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, manterranno validità fino alla scadenza naturale del termine indicato nella concessione.

Entro la scadenza i titolari saranno, pertanto, tenuti:

- per la tipologia A, B e C (ove ai sensi del Regolamento edilizio si configurino come attività edilizia libera), di cui all'art. 2 comma 1, a presentare nuova istanza di concessione entro il termine di scadenza del titolo rilasciato o rinnovato, secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente Regolamento. Il mantenimento del dehors e la sua occupazione è subordinata all'ottenimento del titolo concessorio.

- per la tipologia C (ove ai sensi del Regolamento edilizio non si configurino come attività edilizia libera) e D, di cui all'art. 2 comma 1, a presentare un'unica istanza di titolo abilitativo edilizio (SCIA/Permesso di costruire) e concessione di occupazione suolo entro il termine di scadenza del titolo rilasciato o rinnovato, secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente Regolamento. Il mantenimento del dehors e la sua occupazione è subordinata all'ottenimento del provvedimento conclusivo autorizzatorio/ concessorio.

6. Le concessioni di occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù d'uso pubblico, per le fattispecie di tipo A) di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento, rilasciate ai titolari dei pubblici esercizi e degli esercizi con consumo sul posto, in forma semplificata e prorogate al 31/03/2023, sono



automaticamente prorogate al 31/12/2023, fatte salve eventuali rinunce o richieste di riduzione del periodo concesso, previo il pagamento del canone unico patrimoniale secondo le tariffe stabilite dal relativo regolamento vigente.

In caso di intervenuta comunicazione di rinuncia o di riduzione del periodo di concessione, il settore competente provvederà al loro inoltro al Concessionario della riscossione per la nuova quantificazione del canone dovuto.

7. In tutti i casi di prima nuova richiesta di occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù d'uso pubblico e/o di modifiche sostanziali e/o di sostituzione delle strutture esterne e/o degli arredi, si applica il presente Regolamento. Parimenti si applica il medesimo in tutti i casi in cui la concessione è scaduta.

8. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, i dehors su suolo privato esistenti, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 9 "Manutenzione degli elementi dei "dehors" per quelli prospicienti aree pubbliche o di uso pubblico e delle normative in materia di sicurezza, accessibilità ed igienico sanitarie, nonché dell'assenso scritto del condominio ove era necessario sulla base del regolamento previgente, eventualmente rinnovato, potranno mantenere la loro occupazione se legittimamente realizzati e rispettosi di tutte le disposizioni del regolamento previgente, con le specifiche di cui ai successivi commi.

9. Per i dehors esistenti su suolo privato di tipo C (ove ai sensi del Regolamento edilizio non si configurino come attività edilizia libera) e D dovranno adeguarsi al presente Regolamento (art. 6) ed alla disciplina edilizia presentando apposito titolo abilitativo al SUAP (CILA/SCIA/permesso di costruire) entro 3 anni dall'approvazione del presente Regolamento, ovvero in tutti i casi di modifiche da attuarsi mediante interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia con anche sostituzione con demolizione e nuovo allestimento, ampliamento.

10. I dehors esistenti su suolo privato di tipo A, B e C (qualora ai sensi del Regolamento edilizio si configurino come attività edilizia libera), prospicienti aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti ad adeguarsi al presente Regolamento (art. 6) nel caso di sostituzione delle strutture esterne e/o degli arredi.

ALLEGATO A

PLANIMETRIA AREA A CENTRO STORICO con perimetrazione dei VIALI e elenco vie e numerazione civica unità edilizie all'interno dell'area. Individuazione AREE SOGGETTE A VINCOLI EX DLGS 42/2004

ALLEGATO B

SPECIFICHE TECNICHE PER GLI ELEMENTI COMPOSITIVI DEI DEHORS E AMMISSIBILITA' NELLE DIVERSE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE

